

CAPO III – INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO LEGALE

ART. 11 – INCARICHI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO.

Possono essere conferiti mandati *ad litem* ad un libero professionista per la difesa e rappresentanza dell'Ente, ovvero per lo svolgimento di attività di consulenza stragiudiziale, anche congiuntamente ad un Avvocato interno e previo parere motivato dell'Avvocatura Provinciale, nei seguenti casi:

- a) in caso di eccessivo carico di lavoro per l'Avvocatura Provinciale;
- b) in caso di particolari complessità della singola controversia;
- c) nel caso occorranno particolari qualifiche professionali per difendere la Provincia dinanzi alle magistrature superiori;
- d) nel caso gli Avvocati dell'Ente chiedano di astenersi ravvisando un conflitto di interessi, anche potenziale.

Il conferimento degli incarichi esterni agli avvocati del libero foro è disciplinato dalle norme di cui agli articoli che seguono.

ART. 12 – ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI.

Per l'affidamento degli incarichi ai legali esterni la Provincia di Terni si avvale dell'elenco istituito con D.P. n. 68/2017 e modificato con D.P. n. 8/2022.

L'elenco è aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, ed è soggetto ad aggiornamento trimestrale alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, previo esame delle istanze nel frattempo pervenute, ed inserimento degli idonei in ordine strettamente alfabetico, secondo il cognome, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti termini.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né dà luogo a graduatoria di merito.

In via eccezionale, con adeguata motivazione, l'Ente ha facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima

specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

ART. 13 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Nell'elenco possono essere inseriti gli Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nell'Albo professionale degli Avvocati da almeno 5 anni al momento della data di presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco;
- b) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso la Pubblica Amministrazione;
- f) assenza di conflitto di interesse con la Provincia di Terni, anche in relazione a quanto di seguito disposto al comma 2 del presente articolo;
- g) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- h) assenza di motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023;
- i) comprovata esperienza professionale, con particolare riferimento a precedenti incarichi di patrocinio di enti locali o pubbliche amministrazioni in genere, rilevabile dal *curriculum vitae* personale.

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse ovvero controversie anche stragiudiziali contro la Provincia di Terni. La sussistenza di tale causa di incompatibilità in capo ad un professionista opera altresì nei confronti di tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società o associazione professionale, ovvero esercitino negli stessi locali.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano per se stessi o per conto di terzi giudizi nei confronti dell'Ente, ovvero assumano

incarichi in conflitto con gli interessi del medesimo, sono immediatamente cancellati.

Art. 14 – MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO.

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su richiesta del professionista, da presentarsi mediante istanza trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo provincia.terni@postacert.umbria.it, redatta sulla base del modello reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

L'istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da.

- a) Autocertificazione da presentarsi con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
- eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori e relativa data di conseguimento;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso la Pubblica Amministrazione;
 - assenza di conflitto di interesse con la Provincia di Terni, anche in relazione a tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale;
 - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - assenza di motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023;
- b) *Curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e delle specializzazioni acquisite, anche in relazione al numero e alla tipologia di contenziosi patrocinati;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e

- difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Terni o in conflitto con gli interessi della stessa, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'Amministrazione Provinciale e comunque per ulteriori due anni successivi alla cessazione dello stesso;
- d) Dichiarazione di accettazione delle disposizioni del presente regolamento riguardanti il conferimento di incarichi ad avvocati del libero foro;
- e) Dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione in elenco.

Resta ferma la facoltà dell'Ente di verificare in ogni tempo il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione del professionista.

ART. 15 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO.

Ove ricorra una delle condizioni di cui al precedente Art. 11, previa redazione da parte dell'Avvocatura Provinciale di rapporto istruttorio adeguatamente motivato, viene individuato il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, avuto anche riguardo alla specializzazione necessaria allo svolgimento del medesimo.

La scelta è fatta in modo discrezionale, a seconda della tipologia di contenzioso, di norma attingendo il nominativo dall'elenco (ovvero nel caso eccezionale di cui all'art. 12, ultimo comma, al di fuori dell'elenco), nel rispetto dei seguenti principi generali:

- rotazione, non vincolata dall'ordine di inserimento nell'elenco;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con incarichi precedentemente assunti aventi il medesimo oggetto;
- assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico.

All'esito del provvedimento con cui l'Ente dispone la costituzione o la resistenza in giudizio, l'Ufficio, individuato il professionista cui conferire l'incarico, richiede allo stesso di presentare una parcella preventiva dettagliata.

Successivamente, verificata la congruità dei compensi richiesti sulla base delle

tariffe forensi tempo per tempo vigenti nonché di quanto disciplinato dal presente regolamento in ordine ai compensi da corrispondersi agli avvocati esterni, l'Ente provvede al conferimento dell'incarico, da formalizzarsi mediante stipula di apposito contratto sotto forma di scrittura privata, nel quale il professionista sottoscriverà, tra l'altro, apposita dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Terni o in conflitto con gli interessi della stessa, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'Amministrazione Provinciale e comunque per ulteriori due anni successivi alla cessazione dello stesso, dando altresì atto dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, anche in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Provincia di Terni per conto di terzi, pubblici o privati, o che senza giustificato motivo abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dalla Provincia stessa.

Non possono inoltre essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità o diligenza gli incarichi loro affidati, o che abbiano in proprio un contenzioso contro l'Ente.

Di norma non possono essere conferiti incarichi congiunti, salvo casi eccezionali in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in differenti rami del diritto o, comunque, per la particolare complessità necessiti della costituzione di un collegio difensivo.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PARERI

Il legale incaricato è obbligato a rendere partecipe l'Ente, mediante l'Avvocatura Provinciale, della strategia difensiva adottata e deve fornire allo stesso tempestivi aggiornamenti scritti sullo stato del giudizio e sul rischio di soccombenza, anche per consentire all'Ente le necessarie valutazioni in ordine ad eventuali accantonamenti obbligatori o prudenziali in bilancio.

Lo stesso è inoltre obbligato a trasmettere tempestivamente copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti difensivi avversari e dei provvedimenti

giurisdizionali.

E' obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto all'Ente un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

E' altresì obbligo del legale rilasciare un parere scritto in ordine alle proposte di transazione giudiziale o stragiudiziale che dovessero essere formulate, nonché redigere, al termine dell'incarico, una puntuale relazione sull'attività svolta e sulla prestazione eseguita.

ARTICOLO 17 – COMPENSI

Ai professionisti esterni sono riconosciuti, per ogni fase processuale, i compensi minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, o comunque determinati in relazione al tariffario vigente al momento del conferimento dell'incarico.

Quando in una causa l'avvocato assiste l'Ente contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, quando più cause vengono riunite - dal momento dell'avvenuta riunione - e in ogni caso di giudizi connessi o riguardanti analoghe questioni di fatto o di diritto, all'avvocato verrà riconosciuto un compenso unico nella misura stabilita dal presente articolo per il primo giudizio, aumentato per ogni soggetto o causa oltre i primi nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti o cause, e del 10 per cento per ogni soggetto o causa oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'avvocato incaricato del giudizio curerà, in nome e per conto dell'Ente e senza ulteriore compenso, la fase esecutiva per il recupero delle spese legali.

Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo per le spese vive come indicate in parcella, unitamente ad un acconto nella misura massima del 30% del compenso complessivo indicato nella parcella preventiva.

ARTICOLO 18 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti:

- a) che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione di cui al presente regolamento;
- b) che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c) che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- d) che siano comunque incorsi in gravi inadempienze;
- e) che presentino istanza di cancellazione.

ARTICOLO 19 – PUBBLICITA'.

L'elenco degli Avvocati esterni patrocinatori della Provincia di Terni è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, così come gli incarichi conferiti.

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco e dell'affidamento degli incarichi, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

ART. 20 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia nonché il Codice Deontologico Forense.

